



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

<u>Verbale n. 4</u> della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 29 marzo 2021

| | Presente | Assente |
|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| Franco LOCATELLI (coordinatore) | X | |
| Silvio BRUSAFERRO (portavoce) | in videoconferenza ¹ | |
| Sergio FIORENTINO (segretario) | X | |
| Sergio ABRIGNANI | in videoconferenza | |
| Cinzia CAPORALE | in videoconferenza | |
| Fabio CICILIANO | X | |
| Donato GRECO | X | |
| Giuseppe IPPOLITO | X | |
| Alessia MELEGARO | in videoconferenza | |
| Giorgio PALÙ | in videoconferenza | |
| Giovanni REZZA | in videoconferenza | |

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 29 marzo 2021

- 1. Parere su bozza di Linee guida sullo svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali pubbliche;
- 2. Parere sulle misure adeguate a garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività scolastiche nelle diverse zone in cui sono classificati i territori regionali, a seguito dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 1946 del 26 marzo 2021;
- 3. Varie ed eventuali.

La seduta inizia alle ore 18.30.

¹ Sopraggiunto alle ore 18.45.





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Il Coordinatore illustra le questioni che formano oggetto del punto n. 1 dell'ordine del giorno, vertente su un documento, contenente il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e sottoposto dal Ministro della pubblica amministrazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Con nota del 26 marzo 2021, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio, nel trasmettere tale documento, chiede al CTS di esprimere un parere tecnico-scientifico sull'adeguatezza delle misure previste (in allegato la nota e la bozza di protocollo).

Intervengono diversi Componenti.

All'esito della discussione, il CTS, riconosciuta la primaria esigenza di consentire l'espletamento dei concorsi pubblici, nella misura in cui ciò sia compatibile con gli obiettivi di mitigazione/contenimento della diffusione di SARS-CoV-2, e apprezzate le misure inserite nel protocollo posto al suo esame (tra le quali, specificamente, l'obbligo da parte dei concorrenti di presentare un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare eseguito in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, l'obbligo d'indossare dal momento dell'accesso all'area concorsuale fino all'uscita i facciali filtranti FFP2, la previsione di un elevato livello di areazione naturale, anche alternata con areazione meccanica e di impianti di aerazione meccanica che lavorano con impostazione di esclusione del ricircolo, nonché la previsione della dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati per consentirne il diradamento, in entrata e in uscita), esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- non esentare i soggetti in possesso di certificato di vaccinazione per il COVID-19 (o di documento equivalente, anche in formato digitale) dall'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, numero 4), del protocollo, ossia dall'obbligo di presentare, all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale, un referto relativo a un test antigienico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro-faringeo, riferito ad epoca non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Ritiene, infatti, il CTS che



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

- allo stato delle conoscenze scientifiche attuali, che non consentono di escludere la capacità di contagio nei soggetti vaccinati, pur asintomatici – il principio di precauzione imponga di dare prevalenza alle esigenze di prevenzione del rischio sanitario, tenuto conto anche della limitata invasività dell'esame diagnostico che verrebbe richiesto anche ai candidati vaccinati;
- escludere rigorosamente o, quanto meno, nella massima misura possibile gli spostamenti interregionali dei candidati;
- stabilire che sia predefinita, con carattere di cogenza, la durata massima delle prove, che nella bozza di protocollo viene, invece, rimessa alle amministrazioni che organizzano i concorsi pubblici (chiamate, "di norma", a non superare la durata massima di 60 minuti);
- definire in maniera più puntuale le volumetrie minime di ricambio d'aria per candidato;
- mantenere quanto più possibile contenuto il numero dei candidati presenti nei locali chiusi, adottando, come già ricordato anche nel testo fornito in visione, qualora necessario, orari differenziati per la convocazione dei candidati chiamati a sostenere le prove concorsuali;
- prevedere l'obbligo della previa effettuazione del test antigienico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone, oro-faringeo anche per i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali e per i membri delle commissioni esaminatrici.

Il Coordinatore illustra la questione oggetto del punto n. 2 dell'ordine del giorno, sottoposta alla valutazione del CTS da una nota congiunta del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Capo di Gabinetto del Ministro della salute. Con essa, è stato chiesto al Comitato di fornire una valutazione in relazione alle attività imposte dall'ordinanza n. 1946 del 26 marzo 2021, con la quale il T.A.R.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 del Lazio ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di provvedere, entro il 2 aprile p.v., a un riesame delle disposizioni del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 sulla sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado delle regioni e delle province "autonome" classificate in "zona rossa" (in allegato, la nota richiamata e l'ordinanza).

Nella motivazione dell'ordinanza, il T.A.R. ha, in particolare, rilevato che il D.P.C.M. impugnato «richiama i verbali del Comitato Tecnico Scientifico nn. 157, 158, 159 e 160 nonché le osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e che peraltro dai predetti documenti non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole», che esso «richiama anche il parere rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico in occasione della seduta del 27 febbraio 2021, documentato dal verbale n. 161, il quale ha raccomandato il mantenimento dell'attività scolastica in presenza nelle zone bianche, gialle ed arancioni, affermando che "possa prendersi in considerazione la possibilità di prevedere la sospensione delle attività didattiche ... nelle aree territoriali regionali, sub-regionali, provinciali, comunali, in cui la situazione epidemiologica sia compatibile con scenari da zona rossa prevista dal Capo V della bozza del DPCM di prossima emanazione, o in aree in cui l'incidenza cumulativa a 7 giorni sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o nelle quali vengano adottate misure stringenti di isolamento in ragione di circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività/resistenza a vaccino/capacità di indurre malattia grave"» e che «il CTS non sembra avere valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell'epidemia nella regione». Ha, inoltre osservato che «le ricordate considerazioni del CTS si fondano su dati forniti dall'Istituto di Sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler e dalla documentazione offerta in giudizio non si evince in che modo ed in quale sede tali informazioni siano state analizzate ed interpretate dal



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Comitato Tecnico Scientifico», concludendo che «alla luce delle considerazioni che precedono, che le impugnate previsioni del DPCM 2.3.21 non appaiono supportate da una adeguata istruttoria e che in tal senso si apprezzano profili di fondatezza dei motivi aggiunti depositati da parte ricorrente».

All'esito della discussione sull'argomento, il CTS ritiene, innanzi tutto, di prendere posizione sull'attività di analisi e di interpretazione dei dati e delle informazioni che è stata condotta nelle sedute del febbraio 2021, citate nell'ordinanza del T.A.R..

Il CTS, al riguardo, osserva che l'articolo 43 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, per le Regioni classificate in zona "rossa", ha previsto che «sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico».

È noto, al riguardo, che in presenza di apprezzamenti attinenti al merito, o comunque tecnico-discrezionali, fondati su valutazioni medico scientifiche, l'obbligo di motivazione è soddisfatto allorquando l'organo tecnico dimostri di aver considerato tutti gli elementi di fatto portati alla sua attenzione come elementi istruttori essenziali al procedimento.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Tanto premesso, nella circostanza la decisione oggetto del D.P.C.M. 2 marzo 2021 si dimostra sostenuta da un'approfondita istruttoria, come si evince dal verbale n. 161 del pregresso CTS del 27 febbraio 2021, ove, al paragrafo «*Ulteriori pareri riguardanti le misure di contenimento del contagio da sars-cov-2 per i prossimi provvedimenti normativi*», si dà conto del fatto che il CTS – nel corso della seduta concernente la richiesta di parere sulle misure previste per la scuola di ogni ordine e grado, anche in considerazione dell'impatto epidemiologico della diffusione delle varianti del virus SARS-CoV-2 – ha esaminato i seguenti documenti:

- "Focus ISS età evolutiva";
- Sorveglianza integrata COVID-19" del 24 febbraio 2021;
- bollettino della sorveglianza integrata "Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale 24 febbraio 2021" e della sua appendice;
- tabelle aggiuntive del monitoraggio settimanale del periodo 15-21/02/2020;
- report Fondazione Kessler concernente l'impatto delle stesse varianti sulla trasmissibilità del virus, inclusa la prevista rapida sostituzione da parte della variante britannica del ceppo virale originario.

Dall'esame di questi documenti, i componenti del CTS allora in carica hanno tratto la conclusione che «sulla base delle informazioni che ISS è in grado di fornire settimanalmente sulla frequenza di clusters che si sviluppano in ambiente scolastico e sull'andamento della trasmissione del virus, possa prendersi in considerazione la possibilità di prevedere la sospensione delle attività didattiche in presenza di classi, plessi scolastici ovvero dell'intero sistema formativo delle scuole di ogni ordine e grado nelle aree territoriali regionali, sub-regionali, provinciali, comunali in cui la situazione epidemiologica sia compatibile con scenari da zona rossa prevista dal Capo V della bozza del DPCM di prossima emanazione, o in aree in cui l'incidenza cumulativa a 7 giorni sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o nelle quali vengano adottate



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 misure stringenti di isolamento in ragione di circolazioni di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività/resistenza a vaccino/capacità di indurre malattia grave».

Il conseguente giudizio di sintesi del CTS è stato di mantenere la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle settimane successive al 27 febbraio 2021, di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella zona rossa.

Il CTS, nella nuova composizione ha, poi, riesaminato la questione della possibile ripresa delle scuole nella seduta del 26 marzo 2021, in un contesto mutato sia con riferimento alla tendenza della curva epidemiologica, sia con riferimento alle misure di mitigazione.

Tale valutazione – che risponde anche alla richiesta di riesame del T.A.R. – si è, dunque, fondata sull'analisi di nuovi dati e nuovi documenti.

Questi documenti, in particolare, sono stati:

- il Focus scuole nella presentazione dell'ISS del 26 marzo 2021;
- la revisione della letteratura scientifica relativa al rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 nelle scuole e alle analisi dei dati italiani ed internazionali relativi alla relazione tra didattica in presenza ed andamento epidemiologico della epidemia Covid 19 del 25 marzo 2021;
- l'ISS Monitoraggio Fase 2_report_nazionale_45_finale 26 marzo 2021;
- il Documento linea guida del CDC USA (Centro Controllo Malattie) Science Brief Transmission of SARS-CoV-2 in K-12 schools 19 marzo 2021.

Inoltre, il CTS ha preso atto del disposto dal decreto-legge del 13 marzo 2021, n. 30, ove si dispone, all'articolo 1, comma 1, l'applicazione delle misure di cui alla "zona arancione" nei territori che si collocano in "zona gialla".



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Quindi, di fatto, su tutto il territorio nazionale si è assistito a un rafforzamento delle più rigorose misure di contenimento, rispetto a quelle in vigore alla fine di febbraio.

IL CTS ha ulteriormente discusso le specifiche condizioni logistiche della scolarità fino ai 12 anni (primo anno della scuola media), considerando che l'assoluta maggioranza di questi alunni non si reca a scuola con mezzi pubblici e ha minore dimestichezza con gli strumenti della didattica a distanza.

L'analisi di questi documenti ha indotto il CTS – preso atto della decrescita dell'indice Rt e della incidenza cumulativa a 7 giorni per 100mila abitanti, determinata dalle restrizioni più rigorose imposte nelle ultime settimane – a considerare come tecnicamente attuabile da parte del decisore politico la misura di apertura delle scuole limitata ai nidi di infanzia, alle scuole elementari e alla prima classe della scuola media inferiore in tutto il Paese, incluse le zone rosse, con decorrenza successiva alle festività di Pasqua, considerando il rischio di attivazione di ulteriori contagi limitato e, comunque, inferiore al beneficio della didattica in presenza sia per gli scolari che per le loro famiglie (si rinvia, al riguardo, al verbale della seduta del 26 marzo 2021).

In merito a quali misure si ritengono adeguate per garantire lo svolgimento delle attività scolastiche per la scuola d'infanzia, elementare e prima media in condizioni di sicurezza, il CTS richiama il D.M. Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, recante «Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021», il DM Istruzione n. 80 del 2 agosto 2020, recante «Adozione del documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", condivisi con le parti sociali nel «Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19» dell'8 agosto 2020, al fine di aggiornare le misure di prevenzione dal contagio SARS-CoV-2 per la ripresa delle attività didattiche in presenza. Richiama, inoltre, le «Indicazioni operative per la





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 gestione dei focolai nelle scuole» (All. 21 del DPCM 7.9.2020 e all. 21 del DPCM 2 marzo 2021) e infine il protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione Decreto n. 86 del 6 agosto 2020.

In assenza di altri argomenti su cui concentrare l'attenzione, alle ore 20,15 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

| | Presente | Assente |
|---------------------------------|--------------------|---------|
| Franco LOCATELLI (coordinatore) | X | |
| Silvio BRUSAFERRO (portavoce) | in videoconferenza | |
| Sergio FIORENTINO (segretario) | X | |
| Sergio ABRIGNANI | in videoconferenza | |
| Cinzia CAPORALE | in videoconferenza | |
| Fabio CICILIANO | X | |
| Donato GRECO | X | |
| Giuseppe IPPOLITO | X | |
| Alessia MELEGARO | in videoconferenza | |
| Giorgio PALÙ | in videoconferenza | |
| Giovanni REZZA | in videoconferenza | |

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Franco Locatelli

Sergio Fiorentino